



Comune di MARA

Provincia di Sassari

Via Antonico Mariani ~ 07010 Mara ~ Sassari

Tel. 079 - 805068 ~ Fax 079 - 805320

E-Mail: protocollo@comune.mara.ss.it Sito web: www.comune.mara.ss.it

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DEI
COMUNI DI MARA E PADRIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
POZZOMAGGIORE. A.S.2015/2016**

Per il periodo dal 01 Dicembre 2015 alla fine delle lezioni

CIG. ZB61669F34

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, residenti o domiciliati nei Comuni di Mara e di Padria, che abbiano fatto richiesta di adesione al servizio sui moduli resi disponibili presso gli uffici comunali, e frequentanti la Scuola dell’Infanzia con sede nel Comune di Padria o di Mara e la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado con sede nel Comune di Pozzomaggiore. Il servizio deve garantire la presenza di un accompagnatore.

Art. 2 – Durata dell’appalto

Il presente appalto avrà la durata dal 01 Dicembre 2015 e scadrà a giugno (in coincidenza con la fine dell’anno scolastico) senza bisogno di alcun avviso di disdetta.

Il servizio sarà garantito nei giorni feriali, così come stabilito dal calendario scolastico regionale e dal calendario dell’Istituto Comprensivo “Nico Pinna Parpaglia” di Pozzomaggiore.

Art. 3 – Importo a base di gara

L’importo posto a base di gara è stimato in €26.000,00 +IVA 10%;

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del D. Lgs. N.163/2006, in base al criterio prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, dello stesso D. Lgs. N.163/2006, con facoltà di

ALLEGATO B – CAPITOLATO SPECIALE
successivo ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 5, lett. b) del D. Lgs.
N.163/2006 e s.m.i. per l'affidamento per un ulteriore A.S. di servizi analoghi.

Art. 5 – D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26 del D. Lgs. N.81/2008 e pertanto l'importo per oneri di sicurezza di rischi da interferenza è pari a zero.

Art. 6 – Descrizione e modalità di effettuazione del servizio

Il servizio deve essere effettuato per tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico, a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado con l'utilizzo di mezzi idonei al trasporto di numero 49 (quarantanove) alunni da Mara e Padria a Pozzomaggiore e di numero 5 (cinque) da Mara a Padria.

Qualora la sede della scuola dell'Infanzia venga dislocata nel Comune di Mara, il servizio dovrà garantire il trasporto di numero 6 (sei) degli alunni di Padria alla sede di Mara;

Il servizio di trasporto degli alunni deve essere effettuato in presenza di un accompagnatore.

Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.

Il servizio è destinato agli alunni residenti e dimoranti nel territorio dei Comune di Mara e del Comune di Padria.

Deve essere garantito il trasporto dai punti di raccolta fino alla scuola di competenza di ciascun utente-alunno e viceversa.

Il numero degli alunni interessati dal servizio è il seguente:

	Comune di Mara	Comune di Padria	Alunni totali
Scuola Infanzia	5	6	5 / 6
Scuola Primaria	13	14	27
Scuola Secondaria I°	14	8	22

Il servizio dovrà essere svolto con il seguente percorso e orario:

❖ All'inizio delle lezioni:

- Ore 7,50 partenza dal Comune di Mara
- Ore 8,00 partenza dal Comune di Padria
- Ore 8,15 Arrivo alla sede della Scuola Secondaria di I° di Pozzomaggiore
- Ore 8,25 Arrivo alla sede della Scuola Primaria di Pozzomaggiore
- Ore 8,45 partenza dal Comune di Mara/Padria
- Ore 8,55 Arrivo alla sede della Scuola dell'Infanzia di Padria/Mara

ALLEGATO B – CAPITOLATO SPECIALE

- ❖ Alla fine delle lezioni, qualora l'orario di uscita dai due ordini di Scuola con sede a Pozzomaggiore, sia il medesimo, l'ordine di prelievo degli alunni dalle rispettive scuole ed il percorso da seguire sarà il seguente:
 - Alunni della Scuola Primaria
 - Alunni della Scuola Secondaria di I°
 - Arrivo al Comune di Mara
 - Arrivo al Comune di Padria
- ❖ Per gli alunni della scuola dell'infanzia il prelievo degli alunni al termine delle lezioni.
- ❖ Qualora l'orario di uscita degli alunni non sia il medesimo, nei due ordini di Scuola, il prelievo degli alunni dovrà avvenire immediatamente al termine delle lezioni ed il trasporto ai rispettivi Comuni nell'ordine:
 - Comune di Mara
 - Comune di Padria

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di frequenza scolastica, esclusi i giorni festivi e di vacanza fissati dalle autorità scolastiche, dovrà essere garantito anche se necessitasse ad un solo alunno e dovrà esser assicurato anche in caso di assemblee, brevis-letio e scioperi.

Pertanto, il servizio dovrà essere, inoltre, garantito tenendo opportunamente conto dell'orario di ingresso e di uscita nella scuola.

Il servizio si svolgerà prevalentemente in orario anti-pomeridiano. Dovrà comunque essere garantito, su richiesta delle singole famiglie e/o delle istituzioni scolastiche, il trasporto degli alunni interessati all'effettuazione di rientri pomeridiani e/o al prolungamento dell'orario giornaliero conseguentemente allo svolgimento di attività curricolari (tempo pieno o prolungato) e di arricchimento dell'offerta formativa.

La ditta affidataria è tenuta ad effettuare i percorsi, le fermate secondo le direttive e gli itinerari impartite dalla stazione appaltante. La ditta affidataria non può sollevare eccezioni di sorta alle direttive e alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti percorsi, itinerari, tempi e fermate.

La ditta affidataria è tenuta a garantire l'arrivo al plesso scolastico di competenza di ciascun alunno in orario il più ravvicinato possibile a quello di inizio lezioni.

La ditta affidataria dovrà garantire il servizio di trasporto per gli alunni della scuola Secondaria di I° nei giorni in cui verranno espletati gli esami scritti per gli alunni delle classi terze ammessi a sostenere l'esame per la licenza media (gli orari del trasporto saranno determinati in relazione all'orario programmato dall'Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle prove, per cui l'appaltatore del servizio dovrà informarsi in anticipo al fine di non creare disagio agli alunni pendolari).

ALLEGATO B – CAPITOLATO SPECIALE

La ditta affidataria dovrà fornire l'adeguata assistenza agli alunni con disabilità che utilizzeranno il servizio per recarsi alla scuola frequentata.

L'accompagnatore dovrà essere presente durante tutta la durata del trasporto al fine di vigilare sugli alunni; dovrà curarsi che tutti gli alunni scendano alla fermata relativa alla sede della propria Scuola; dovrà accertarsi, per quanto riguarda gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, che tutti gli alunni, facciano ingresso nell'edificio scolastico; dovrà, pertanto, provvede a consegnare tutti gli alunni agli operatori scolastici presenti nell'edificio.

Art. 7 – Interruzioni del servizio

Poiché le funzioni richieste alla ditta affidataria, sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 146/1990 e successive modificazioni, la ditta affidataria si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio.

In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, la stazione appaltante o l'Amministrazione Scolastica informa la ditta affidataria delle variazioni di orario. Per quel giorno la ditta affidataria deve effettuare, senza chiedere alcun corrispettivo aggiuntivo, il trasporto scolastico secondo l'orario riportato nella comunicazione.

Art. 8 – Mezzi di trasporto

Il servizio di trasporto deve essere eseguito con un numero di mezzi idonei a garantire il trasporto di tutti gli alunni riportati all'art. 6 e dell'accompagnatore.

I mezzi dovranno essere idonei al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento, decorosi, tenuti perfettamente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, immatricolati, omologati per il trasporto scolastico e revisionati dal Ministero dei trasporti – Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa in vigore.

I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità della ditta affidataria ed essere in regola con quanto disposto dalla normativa in materia. In caso di guasto del mezzo lo stesso dovrà essere sostituito con mezzo avente le medesime caratteristiche.

Ogni onere diretto e/o indiretto per l'uso del veicolo e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta affidataria.

All'interno del veicolo deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sul veicolo deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.

Il veicolo dovrà esporre, durante lo svolgimento del servizio, un cartello ben visibile dall'esterno recante la dicitura "Trasporto Scolastico".

Art. 9 – Personale

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato dal personale dipendente e/o soci della ditta con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

La ditta dovrà avvalersi del personale necessario (autista), dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C. persone) prevista dal D. Lgs. N.286/2005;
- Possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

La ditta deve altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nell'attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

La ditta è obbligata, nel rispetto del D. Lgs. N.626/1994 e ss.mm.ii. ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio.

Prima della stipula del contratto per l'affidamento del servizio de quo, la ditta affidataria trasmette all'Amministrazione Comunale l'elenco contenente il/i nominativo/i del personale impiegato per l'espletamento del servizio, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale, copia fotostatica della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, copia fotostatica del libretto di circolazione del/i veicolo/i che si intende/ono utilizzare. Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (entro 5 giorni lavorativi dalla variazione) comunicata alla stazione appaltante.

Il personale addetto al trasporto scolastico dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità.

La ditta affidataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti.

La ditta affidataria è tenuta ad individuare un responsabile del servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all'Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità.

E' fatto altresì obbligo alla ditta affidataria di garantire a bordo del mezzo la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l'autista), così da consentire al competente ufficio comunale, la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente al predetto operatore.

Art. 10 - Compiti dell'autista

Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

L'autista non può in alcun modo lasciare i minori davanti alla scuola ove il portone d'ingresso non risulti ancora aperto. Tale obbligo di vigilanza termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente autorità scolastica, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il portone di ingresso, entrano a scuola.

L'aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale ed assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire l'Amministrazione Comunale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.

Art. 11 - Obblighi del personale

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'amministrazione potrà pretendere, oltre la sanzione prevista dall'art. 23 del presente capitolato, la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

Le segnalazioni e le richieste dell'amministrazione in questo senso saranno vincolanti per la ditta aggiudicataria e vi dovrà dare immediata esecuzione, pena la risoluzione del contratto.

Salvi provvedimenti stabiliti dalla legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio dovranno essere immediatamente sostituiti. La stessa norma si applica al personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di stupefacenti.

Art. 12 - Responsabilità

ALLEGATO B – CAPITOLATO SPECIALE

La ditta affidataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio. L'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

La ditta affidataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d'appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto e sussidio o compenso di sorta, oltre al compenso pattuito.

Tale servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale e di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di forza maggiore la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire il regolare svolgimento provvedendo, a sue spese, anche a sostituire il messo, in caso di guasto, con altro a sua disposizione.

Art. 13 – Divieto di subappalto

Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto, anche parziale, del servizio medesimo

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga effettuato secondo quanto previsto nel presente capitolato, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge in materia, la stazione appaltante può recedere il rapporto, rimanendo salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni, senza per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto e pretesa alcuna.

L'Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui la ditta affidataria:

- Venga a perdere i requisiti di idoneità;
- Non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge in materia;
- Non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziandolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda, o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- Non ottemperi alle direttive emanate dagli enti in materia di trasporto locale;
- Si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo o gestionale;

- Si renda inadempiente nei confronti di quanto previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Fatta salva l'ipotesi di cui al primo punto del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nella altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ai sensi di legge. Rimane comunque in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 22 del presente capitolato speciale.

Art. 15 – Sostituzione dell'affidatario

In caso di fallimento della ditta affidataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, la stazione appaltante può affidare l'appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti nel bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dalle norme di legge vigenti in materia di trasporto scolastico. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 16 – Cauzione provvisoria

La ditta concorrente, a corredo dell'offerta, dovrà produrre una **cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo presunto a base d'asta pari a €520,00**, così come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta con impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante, nell'atto in cui comunica aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità.

Art. 17 – Cauzione definitiva

ALLEGATO B – CAPITOLATO SPECIALE

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- _ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- _ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- _ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e nei termini previsti dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di cessazione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 18 – Responsabilità e assicurazioni

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.

L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero all'ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o cose, e senza riserve ed eccezioni, sono a totale carico della ditta.

In relazione alle responsabilità sopra indicate la ditta aggiudicatrice, per la stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, con primario assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT, RCO e RCA con i seguenti massimali:

- _ polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 "unico" per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento;

ALLEGATO B – CAPITOLATO SPECIALE

_ polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona danneggiata;

_ polizza RCA (responsabilità civile auto) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicatari per l'esecuzione del presente contratto, con un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 4.500.000,00.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 19 – Revisione prezzo di aggiudicazione

Il prezzo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 20 – Modalità di pagamento

Il compenso di quanto dovuto viene determinato mensilmente in base ai giorni di effettivo servizio. Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato con bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC in corso di validità). In caso di irregolarità contributiva il pagamento rimarrà sospeso fino a regolarizzazione del DURC, salvo quanto previsto nell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Nelle fatture dovranno essere specificati i servizi effettivamente svolti.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solo sul conto corrente dedicato del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante.

Non essendoci l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 22 – Controlli e penalità

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, tutte le verifiche ritenute opportune circa l'idoneità dei mezzi impiegati nel servizio e di controllare l'esatta osservanza delle norme stabilite con il presente capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento dello stesso servizio.

Nel caso si verificano manchevolezze o inadempimenti anche parziali, imputabili alla ditta affidataria, o derivanti da inosservanza da parte di quest'ultima delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d'appalto o dalle norme di legge in materia, le stesse sono rilevate alla ditta affidataria per iscritto a mezzo raccomandata A/R. entro il termine di dieci giorni la ditta affidataria può presentare le contro deduzioni.

Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, ove queste ultime non vengano motivatamente accolte, con apposito atto del Responsabile del Servizio verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- ritardo nell'effettuazione della corsa per cause imputabili all'appaltatore € 250,00;
- mancata effettuazione della corsa dovuta a cause imputabili all'appaltatore € 500,00;
- inidoneità del mezzo di trasporto € 500,00;
- inadeguata igiene interna ed esterna del mezzo di trasporto € 250,00;
- guida spericolata del conducente che pregiudichi la sicurezza dei bambini € 500,00;
- comportamento e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti dei bambini, dei genitori, del personale docente e non docente € 500,00;
- partenza anticipata del mezzo che determini il mancato trasporto di uno o più alunni € 500,00.

La stazione appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'impresa.

Art. 23 – Imposte, tasse e vincoli contrattuali

La ditta affidataria entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della lettera con la quale viene comunicata l'aggiudicazione (subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena di decadenza, la documentazione richiesta.

La sottoscrizione del contratto, redatto in forma pubblica, a cura del segretario comunale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta affidataria, di tutta la documentazione

oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

Sono a carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese e i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc.

Art. 24 – Osservanza dei contratti collettivi

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia ed all'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di cui in oggetto e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il suddetto obbligo vincola la ditta affidataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti.

Il caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro o altro organo competente, l'Amministrazione Comunale comunica alla ditta affidataria e, se nel caso, all'ufficio competente l'inadempienza e procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta affidataria della somma accantonata non è effettuato fino a quando l'ufficio competente non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute sui pagamenti di cui sopra la ditta affidataria non può opporre eccezione né ha titolo al risarcimento dei danni.

La ditta affidataria ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Mara.

Il trattamento dei dati personali svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Art. 26 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente in materia di appalti e alle norme del codice civile disciplinanti la materia.

Il foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario del servizio e il Comune di Mara, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è quello di Sassari. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 27 – Obblighi reciproci

Mentre la ditta resta obbligata per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessaria e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica, ossia dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

Art. 28 – Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Mara.

Art. 29 – Disposizioni finali

La partecipazione all'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia con particolare riferimento alle norme del codice della strada, alle disposizioni in materia di trasporto scolastico e pubblici servizi e alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Mara, 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIU Rag. Patizia



In sostituzione della Rag. Piu Patrizia in ferie

ALGIOS SALVATORE

Salvatore Algios

